

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA****(Provincia di Trento)****Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale****n. 57 dd. 27-12-2023**

OGGETTO: Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.

Il giorno **27-12-2023** alle ore 16:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Assente giustificato
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Assente giustificato
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Assente ingiustificato
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Presente
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Assente giustificato

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 18.12.2023;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 18.12.2023;

premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

preso atto che la L.P. n. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*;

visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 28/09/2023 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto della deliberazione della Giunta comunale n. 130 di data 11/09/2023 avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio di previsione 2024-2026 in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9.3.1 del principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.”*.

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale relativo all'integrazione per l'anno 2023 ed all'accordo per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 di data 17 novembre 2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Approvazione dello schema della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.”*;

preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione;

considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e *“costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

considerato che la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 e lo schema del Bilancio di Previsione 2024-2026, corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, e completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico con protocollo comunale n. 0051978/P in data 4 dicembre 2023.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”*;

preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che *“Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2024-2026 ed accertato conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18/01/2023: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della relativa Nota integrativa.”*.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 24.01.2023, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)” e ss.mm..*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18/04/2023: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022.”* Da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 31/10/2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2023 avente ad oggetto: *“Approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.”*.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2023: *“Variazione di assestamento generale di bilancio 2023-2025 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.”*.

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 che dispone: *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a. alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b. ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”.*

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Rilevato che l'Amministrazione comunale, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, ha proceduto alla determinazione delle aliquote d'imposta, delle tariffe dei servizi pubblici e/o eventuali detrazioni e agevolazioni con provvedimenti dei competenti organi collegiali (Giunta e Consiglio comunale).

Preso atto dell'applicazione dei vincoli relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992.

Vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 0051771/A in data 01/12/2023, ai fini dell'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e del Bilancio di previsione finanziario 2024-

2026 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma.

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale relativo all'integrazione per l'anno 2023 ed all'accordo per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm..

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Considerato che il bilancio è redatto nel rispetto del principio della coerenza, sulla base del D.U.P., che ne costituisce il presupposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamate le premesse sopra esposte ed esaminata quindi la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), la Nota integrativa ed il Piano degli indicatori, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente;

con n° 13 voti favorevoli, n° 5 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, dando atto che lo stesso si configura come D.U.P. definitivo (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bilancio di previsione 2024-2026 (Allegato B), redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con funzione autorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare inoltre i seguenti allegati:
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2024 -2026 - Allegato D);
 - Prospetto usi civici 2024-2026 – Allegato E);
 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare evidenza delle risultanze finali dello schema del bilancio di previsione 2024-2026 che risultano così sintetizzate:

PARTE ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
FPV per spese correnti	426.147,00	437.900,00	437.900,00
FPV per spese in conto capitale	4.476.112,94	57.230,10	-
Avanzo di amministrazione presunto 2023 (fondi vincolati)	715.000,00	-	-
TITOLO 1	4.667.000,00	5.017.000,00	5.017.000,00
TITOLO 2	9.533.597,00	8.893.206,00	8.893.206,00
TITOLO 3	7.282.857,00	7.089.787,00	7.090.287,00
TITOLO 4	38.627.945,06	2.221.476,45	844.500,00
TITOLO 5	-	-	-
TITOLO 7	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TITOLO 9	6.010.500,00	6.010.500,00	6.010.500,00
Totale generale delle entrate	77.239.159,00	35.227.099,55	33.793.393,00

PARTE SPESA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
TITOLO 1	22.052.751,00	21.581.043,00	21.581.543,00
TITOLO 2	43.619.058,00	2.078.706,55	644.500,00
TITOLO 4	56.850,00	56.850,00	56.850,00
TITOLO 5	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TITOLO 7	6.010.500,00	6.010.500,00	6.010.500,00
Totale generale delle spese	77.239.159,00	35.227.099,55	33.793.393,00

5. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

6. di dare atto che gli allegati previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui alle lettere a), d), e) sono contemplati all'interno dei documenti di programmazione, mentre con riferimento alla lett. c) si dà atto che le relative delibere in ambito tariffario e tributario costituiscono allegati al presente provvedimento, depositati agli atti;
7. di prendere atto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 0051771/A in data 01/12/2023, in relazione alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2024-2026, di cui alla presente deliberazione, la Giunta comunale provvederà a definire il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, al Bilancio di previsione risultano allegati dimessi in atti presso la Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Finanziario i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei seguenti soggetti partecipati dall'Ente affidatari di servizi pubblici:
 - ASIF G.B. Chimelli (azienda speciale);
 - AmAmbiente S.p.A. (società controllata);
 - Farmacie Comunali S.p.A. (società partecipata);
 - Trentino Mobilità S.p.A. (società partecipata);
 - Trentino Trasporti S.p.A. (società partecipata);
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) per garantire la piena operatività degli uffici comunali compatibilmente con l'esercizio 2024.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Segretario Generale
- F.to Nicola Paviglianiti -